

Deliberazione della Giunta Regionale 15 giugno 2026, n. 21-2692

**Recepimento dell'art. 23 dell'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private del 6 marzo 2025 per l'utilizzo del Fondo Regionale di Solidarietà per le farmacie a basso fatturato. Approvazione dello schema di Accordo Integrativo Regionale.**



Seduta N° 166

Adunanza 15 GIUGNO 2026

Il giorno 15 del mese di giugno duemilaventisei alle ore 11:05 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Paolo BONGIOANNI - Enrico BUSSALINO - Daniela CAMERONI

**DGR 21-2692/2026/XII**

**OGGETTO:**

Recepimento dell'art. 23 dell'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private del 6 marzo 2025 per l'utilizzo del Fondo Regionale di Solidarietà per le farmacie a basso fatturato. Approvazione dello schema di Accordo Integrativo Regionale.

A relazione di: Riboldi

Premesso che:

con Intesa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome (Rep. atti n. 35/CSR) è stato recepito in data 6 marzo 2025 l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni;

l'art. 23 del predetto Accordo, rubricato "Fondo Regionale di solidarietà per le farmacie a basso fatturato", prevede che il contributo di cui all'articolo 17, comma 4 del D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371 a carico delle Aziende e per un importo pari allo 0,15% della spesa sostenuta nell'anno 1986 dal SSN per l'erogazione delle prestazioni farmaceutiche in forma diretta, a decorrere dall'entrata in vigore del citato Accordo cessa di essere riversato all'Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Farmacisti (ENPAF) ed alle farmacie pubbliche e viene destinato alla istituzione di un Fondo regionale di solidarietà riservato alle farmacie, sia rurali che urbane, con fatturato annuo, complessivo ai fini I.V.A., inferiore ad Euro 300.000, anche per l'erogazione dei nuovi servizi di cui al D.Lgs. 3 ottobre 2009, n. 153 e s.m.i.;

il medesimo art. 23 precisa che l'utilizzo del predetto fondo viene disciplinato da accordo

integrativo regionale, sottoscritto con le OO.SS. dei farmacisti pubblici e privati ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., art. 9 comma 2, lett. c), come da ultimo modificato dal D.Lgs 3 ottobre 2009, n.153 e s.m.i., e prevede che l'utilizzo del predetto fondo dovrà definire, in considerazione della situazione locale, criteri di erogazione inversamente proporzionali al predetto fatturato.

Dato atto che, come risulta dall'istruttoria svolta dalla Direzione regionale "Sanità", Settore "Assistenza farmaceutica, integrativa e protesica":

- con nota della Direzione Sanità prot. n. 7260 del 20 marzo 2025 è stato richiesto alle Aziende Sanitarie Locali di trasmettere al Settore regionale "Assistenza farmaceutica, integrativa e protesica" l'importo del contributo di cui all'articolo 17, comma 4 del D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371 a carico delle Aziende e per un importo pari allo 0,15% della spesa sostenuta nell'anno 1986 dal SSN, versato nell'anno 2024, al fine di effettuare opportuna ricognizione dell'importo regionale da destinare alle Aziende e successivamente determinare le rispettive quote per le singole farmacie ai fini della liquidazione a favore di queste ultime;

- con la Legge Regionale n. 16 del 6 agosto 2025 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2025-2027" è stato istituito il capitolo di entrata n. 28230, destinato a introitare i versamenti da parte delle Aziende relativamente al fondo sopracitato;

- all'esito degli incontri svoltisi tra la citata Direzione regionale ed i rappresentanti delle OO.SS. dei farmacisti convenzionati pubblici e privati, è stato elaborato uno schema di Accordo Integrativo Regionale, ai sensi dell'art. 23 del citato ACN;

- tale schema di Accordo Integrativo Regionale prevede che il Fondo Regionale di Solidarietà venga ripartito tra le farmacie che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 23 dell'ACN e che abbiano presentato apposita istanza alle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio, secondo le modalità definite nell'Accordo Integrativo medesimo, mediante l'applicazione di un criterio inversamente proporzionale al volume d'affari (fatturato ai fini IVA) di ciascuna farmacia.

- il sopracitato schema di Accordo Integrativo Regionale dell'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) del 6 marzo 2025 per l'utilizzo del Fondo Regionale di Solidarietà di cui all'art. 23 dell'ACN, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, è conforme alla normativa vigente.

Ritenuto, pertanto, opportuno:

- recepire l'art. 23 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 6 marzo 2025 per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

- approvare lo schema di Accordo Regionale integrativo dell'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) del 6 marzo 2025, allegato n. 1 al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, che definisce le disposizioni necessarie per dare attuazione alle previsioni in materia di Fondo Regionale di Solidarietà per le farmacie a basso fatturato di cui all'art. 23 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private;

- demandare al Direttore della Direzione regionale "Sanità" la sottoscrizione dell'Accordo Integrativo Regionale per l'utilizzo del Fondo Regionale di Solidarietà;

- demandare alla Direzione regionale “Sanità”, Settore “Assistenza farmaceutica, integrativa e protesica” l’adozione degli ulteriori atti necessari all’attuazione del predetto Accordo Integrativo Regionale, secondo quanto previsto dall’art. 23 dell’ACN, al fine della corresponsione del Fondo alle farmacie, tramite le ASL territorialmente competenti, secondo le modalità di erogazione e tempi previsti nel medesimo accordo integrativo regionale.

Dato atto che la spesa annuale massima derivante dal presente atto, pari a euro 354.768,71 e ridotta, limitatamente all’esercizio 2025 a euro 295.640,59 trova copertura mediante le risorse del Fondo regionale di solidarietà, effettivamente introitate sul capitolo di entrata 28230 e contestualmente impegnate sul capitolo di spesa 156230 (Missione 13 – Programma 7) del bilancio di riferimento.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

per tutto quanto esposto in premessa, la Giunta regionale, all’unanimità

### **DELIBERA**

1. di recepire l’art. 23 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 6 marzo 2025 per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
2. di approvare lo schema di Accordo Regionale Integrativo dell’Accordo Collettivo Nazionale (ACN) del 6 marzo 2025, allegato n. 1 al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, che definisce le disposizioni necessarie per dare attuazione alle previsioni in materia di Fondo Regionale di Solidarietà per le farmacie a basso fatturato di cui all’art. 23 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private;
3. di demandare al Direttore della Direzione regionale “Sanità” la sottoscrizione dell’Accordo Integrativo Regionale per l’utilizzo del Fondo Regionale di Solidarietà;
4. di demandare alla Direzione regionale “Sanità”, Settore “Assistenza farmaceutica, integrativa e protesica” l’adozione degli atti necessari all’attuazione del predetto Accordo Integrativo Regionale secondo quanto previsto dall’art. 23 dell’ACN, al fine della corresponsione del Fondo alle farmacie, tramite le ASL territorialmente competenti, secondo le modalità di erogazione e tempi previsti nell’Allegato 1;
5. che alla spesa annuale massima derivante dal presente atto, pari a euro 354.768,71 e ridotta, limitatamente all’anno 2025, a euro 295.640,59, trova copertura mediante le risorse del Fondo regionale di solidarietà, effettivamente introitate sul capitolo di entrata 28230 e contestualmente impegnate sul capitolo di spesa 156230 (Missione 13 – Programma 7) del bilancio di riferimento;
6. che il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti contabili diretti né effetti prospettici

sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-2692-2026-All\_1-Allegato\_1.pdf

1.



Allegato

---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

aSCHEMA DI ACCORDO REGIONALE INTEGRATIVO DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE (ACN) 6 MARZO 2025 PER L'UTILIZZO DEL FONDO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ A BASSO FATTURATO DI CUI ALL'ART. 23 DELL'ACN.

TRA

La Regione Piemonte, con sede in Torino, Piazza Piemonte, n. 1, rappresentata dal Direttore della Sanità

E

FEDERFARMA Piemonte rappresentata dal Presidente regionale

E

ASSOFARM Piemonte rappresentata dal Coordinatore regionale

Visto l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, recepito il 6 marzo 2025 con Intesa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome (Rep. atti n. 35/CSR);

Visto, in particolare, l'art. 23 del predetto Accordo, rubricato "Fondo Regionale di solidarietà per le farmacie a basso fatturato", il quale prevede che il contributo di cui all'articolo 17, comma 4 del DPR 8 luglio 1998, n. 371 a carico delle Aziende e per un importo pari allo 0,15% della spesa sostenuta nell'anno 1986 dal SSN per l'erogazione delle prestazioni farmaceutiche in forma diretta, a decorrere dall'entrata in vigore del citato Accordo cessa di essere riversato all'ENPAF ed alle farmacie pubbliche e viene destinato alla istituzione di un Fondo regionale di solidarietà riservato alle farmacie, sia rurali che urbane, con fatturato annuo, complessivo ai fini I.V.A., inferiore ad Euro 300.000, anche per l'erogazione dei nuovi servizi di cui al D.Lgs. 3 ottobre 2009, n. 153 e s.m.i.

Considerato che:

- il medesimo art. 23 precisa che l'utilizzo del predetto fondo sia disciplinato da accordo integrativo regionale, sottoscritto con le OO.SS. dei farmacisti pubblici e privati ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., art. 9 comma 2, lett. c), come da ultimo modificato dal D Lgs 3 ottobre 2009, n.153 e s.m.i., e definisce che l'utilizzo del predetto fondo dovrà definire, in considerazione della situazione locale, criteri di erogazione inversamente proporzionali al predetto fatturato;
- le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo sono legittimate alla trattativa e alla stipula degli Accordi Integrativi Regionali (art. 3 ACN).

Dato atto che la spesa annuale massima derivante dal presente atto, pari a euro 354.768,71 e ridotta, limitatamente all'esercizio 2025 a euro 295.640,59, trova copertura mediante le risorse del Fondo regionale di solidarietà, effettivamente introitate sul capitolo di entrata 28230 e contestualmente impegnate sul capitolo di spesa 156230 (Missione 13 – Programma 7) del bilancio di riferimento.

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

#### **Ambito di applicazione**

Il presente Accordo si applica a tutte le farmacie pubbliche e private convenzionate, sia rurali che urbane, presenti nel territorio regionale aventi un fatturato annuo complessivo ai fini IVA inferiore a euro 300.000,00, ovvero fino a euro 299.999,00, ai sensi dell'art. 23 dell'ACN, maturato nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

**Art. 2**  
**Fatturato annuo ai fini IVA**

Il fatturato annuo ai fini IVA di cui all'art. 1 è quello desumibile dalla dichiarazione IVA.

Ai fini della determinazione del volume d'affari ai fini IVA si stabilisce che, per la farmacia che ha iniziato l'attività nel corso dell'anno precedente alla presentazione della domanda, il volume d'affari complessivo registrato nel periodo di apertura effettiva sarà calcolato come proiezione a 365 giorni.

Non possono accedere alla concessione del Fondo per l'anno in corso, i soggetti che hanno acquisito la titolarità della farmacia nello stesso anno di presentazione della domanda.

**Art. 3**  
**Modalità presentazione delle domande**

Le farmacie di cui all'art. 1 devono presentare domanda di accesso al Fondo Regionale di Solidarietà all'ASL di appartenenza entro il termine del **15 luglio** di ogni anno tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di posta elettronica certificata del Servizio Farmaceutico Territoriale dell'ASL di appartenenza.

Alla domanda deve essere allegata copia della dichiarazione relativa all'anno solare precedente prodotta al fine dell'applicazione dell'IVA, con attestazione della conformità all'originale e l'ulteriore documentazione contabile richiesta dal presente articolo.

Per i titolari di più farmacie pubbliche e private, di farmacie succursali o dispensari si fa riferimento solamente all'importo annuale contenuto nel registro dei corrispettivi IVA e nel registro delle fatture emesse della singola farmacia per la quale si presenta domanda.

Per le farmacie pubbliche, qualora il volume d'affari dichiarato all'Agenzia delle Entrate, riguardi anche altre attività oltre a quello della farmacia per la quale il titolare presenta la domanda, si fa riferimento all'importo annuale contenuto nel registro dei corrispettivi IVA e nel registro delle fatture emesse della stessa farmacia.

In tali casi, al fine di verificare la veridicità del volume d'affari dichiarato nella domanda, la farmacia titolare dovrà produrre la relativa documentazione contabile.

La ASL darà comunicazione dell'esito dell'istruttoria al titolare tramite l'indirizzo PEC indicato nella domanda .

Le ASL trasmettono entro il 1° settembre alla Direzione Sanità l'elenco delle farmacie che hanno presentato istanza e il rispettivo volume affari delle singole farmacie al netto dell'IVA.

**Art. 4**  
**Modalità di erogazione di quota parte del Fondo Regionale di Solidarietà e tempi di pagamento**

La Direzione Sanità, acquisiti gli esiti istruttori di cui all'art. 3 da parte delle ASL, provvede all'adozione del provvedimento di riparto e assegnazione delle previste risorse a favore delle ASL ai fini della liquidazione alle farmacie aventi diritto.

Lo stanziamento annuo del Fondo Regionale di Solidarietà viene ripartito tra le farmacie di cui all'art. 1 che hanno presentato domanda, seguendo un criterio di distribuzione inversamente proporzionale al volume d'affari (fatturato ai fini IVA) di ciascuna farmacia.

La quota spettante alla singola farmacia è ricavata dall'applicazione della seguente formula:

$$x = \frac{b_1}{c} \times A$$

$x$  = Importo da attribuire alla singola farmacia (inversamente proporzionale al fatturato)

$a_1$  = Volume affari della singola farmacia al netto dell'IVA;

$b_1$  = Coefficiente di riparto della singola farmacia ( $1/a_1$ );

$c$  = Somma dei coefficienti di riparto di tutte le farmacie ( $b_1, b_2, b_3, \dots$ );

$A$  = Ammontare stanziamento Fondo regionale solidarietà

Per le farmacie pubbliche e private che hanno iniziato l'attività nel corso dell'anno antecedente a quello della presentazione della domanda, l'importo del contributo concesso sarà determinato rapportandolo ai giorni di attività effettivamente svolta nell'anno di riferimento.

L'importo del contributo determinato con le modalità di cui al presente articolo sarà erogato annualmente a ciascuna farmacia entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda.

#### **Art. 5** **Controlli**

In qualsiasi momento, precedente o successivo all'erogazione del contributo, emerga la non veridicità di quanto dichiarato dal richiedente, rilevata a seguito dei controlli previsti per legge o comunque accertata, lo stesso decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

#### **Art. 6** **Durata dell'Accordo**

La durata del presente Accordo è correlata alla durata dell'ACN del 6.3.2025 e decorre dalla data di sottoscrizione.

#### **Art. 7** **Disposizioni finali**

Il presente Accordo, qualora il contesto normativo nazionale/regionale di riferimento dovesse cambiare e/o dovessero intervenire nuove esigenze nell'interesse generale, potrà essere modificato e/o integrato.

FIRMATO

Per la REGIONE PIEMONTE

Per FEDERFARMA PIEMONTE

Per ASSOFARM PIEMONTE